

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (72)1708

Vol. 1972/0237

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(72) 1708 def.

Bruxelles, 29 dicembre 1972

Proposta di una prima
DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'equivalenza dell'ispezione in campo delle colture
produttrici di sementi effettuata nei nuovi Stati membri

Proposta di una prima
DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'equivalenza delle sementi prodotte nei
nuovi Stati membri

Proposta di una prima
DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'equivalenza dei tuberi-seme di patate
prodotti in Danimarca

Proposta di una seconda
DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'equivalenza dell'ispezione in campo delle
colture di sementi effettuate nei paesi terzi

Proposta di una seconda
DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'equivalenza delle sementi prodotte
in Danimarca

(presentate dalla Commissione al Consiglio)

COM(72) 1708 def.

Esposizione dei motivi

Le direttive del Consiglio, del 14 giugno 1966, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, di cereali, di piante foraggere e di tuberi-seme di patate, come pure la direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, modificate da ultimo dalla direttiva del 20 luglio 1972, prevedono che le sementi e materiali da riproduzione soggetti a queste direttive non potranno essere ancora commercializzati, dal 1° luglio 1969 e rispettivamente dal 1° luglio 1970, solo se posseggono una identità e una purezza varietale e se sono state, a tale scopo, ufficialmente certificate.

Per alcune specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra, è previsto di commercializzare anche delle sementi commerciali che saranno controllate solo dal punto di vista della loro identità e della purezza della specie. La certificazione di queste sementi e gli esami che vi si riferiscono sono effettuati secondo le norme comunitarie.

Queste prescrizioni non escludono tuttavia la possibilità di commercializzare, all'interno della Comunità, sementi e materiali da riproduzione prodotti da paesi terzi o dai nuovi Stati membri, nella misura in cui questi ultimi non abbiano ancora incluso o abbiano incluso solo parzialmente, nel loro diritto nazionale le direttive comunitarie.

Accade, in realtà, che sementi di base certificate in uno Stato membro, siano moltiplicate in un nuovo Stato membro o in un paese terzo; le sementi ottenute in questa maniera sono allora reintrodotte nello Stato membro interessato il quale procederà alla certificazione secondo le norme comunitarie.

Tuttavia, il ricorso a tale procedura è possibile solo se il paese interessato rispetta, in generale, le condizioni relative alle ispezioni in campo enumerate nell'allegato I delle direttive del Consiglio. Appena si è stabilito che questa esigenza è rispettata, il Consiglio ne prende atto su proposta della Commissione. Questa constatazione ha luogo per tutte le specie e per ogni paese.

D'altronde le direttive del Consiglio contengono la seguente disposizione:

.../...

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può constatare se le sementi o materiali di riproduzione raccolti in un nuovo Stato membro o in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie sia per le loro caratteristiche sia per le disposizioni prese per il loro esame per assicurarne l'identità, per il loro contrassegno e il controllo, siano, sotto questo aspetto, equivalenti alle sementi o ai materiali di riproduzione di base, alle sementi o ai materiali di riproduzione certificati o alle sementi commerciali, raccolte all'interno della Comunità e conformi alle norme comunitarie.

Il 20 luglio 1972 il Consiglio ha adottato a questo scopo le prime decisioni (Decisioni n. 72/292/CEE, 72/293/CEE e 72/294/CEE) che sono di applicazione anche per i nuovi Stati membri.

Dagli esami che sono stati effettuati nel frattempo dalla Commissione è messo in evidenza che queste decisioni possono essere completate, in particolare modo per quanto riguarda il Canada, la Svezia, l'Africa del Sud e l'Ungheria.

D'altronde per quanto riguarda la Finlandia e la Norvegia alcuni gruppi di specie possono essere introdotti per la prima volta.

Come conseguenza dell'adesione dei nuovi Stati membri, bisogna prevedere per questi delle nuove decisioni. Contemporaneamente è necessario completare l'attuale catalogo delle specie per ciascuno di questi paesi.

La durata della validità delle decisioni concernenti i nuovi Stati membri deve essere limitata affinché prenda fine alla data in cui questi Stati sono tenuti a integrare le direttive comunitarie nel loro diritto nazionale (articolo 107 e allegato V capitolo A del trattato di adesione).

Conformemente alle disposizioni delle direttive, dei campioni di sementi provenienti dai paesi terzi interessati saranno coltivati e controllati nei campi comparativi comunitari; i risultati ottenuti completeranno i precedenti esami. Nel caso in cui i risultati non corrispondano o non corrispondessero più alle constatazioni effettuate le decisioni che fossero state già prese sarebbero annullate o la durata della loro validità non sarebbe prolungata.

Proposta di una prima decisione del Consiglio relativa all'equivalenza dell'ispezione in campo delle colture produttrici di sementi effettuata nei nuovi Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (1), modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio del 20 luglio 1972 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (3), modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio del 20 luglio 1972 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (4), modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio del 20 luglio 1972 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

vista la direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (5), modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio del 20 luglio 1972 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nel Regno di Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito della Gran Bretagna e d' Irlanda del Nord esistono norme concernenti i controlli delle sementi; che tali norme prevedono anche un'ispezione ufficiale in campo da effettuare nel corso della produzione delle sementi;

(1) GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66

(2) GU n. L 171 del 29.7.1972, pag. 17

(3) GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66

(4) GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66

(5) GU n. L 169 del 10.7.1969, pag. 3

considerando che tali norme e la loro applicazione sono state esaminate per determinare se e a quali condizioni le ispezioni in campo previste rispondano ai requisiti prescritti nell'allegato I delle direttive summenzionate;

considerando che, qualora risultasse che le condizioni in base alle quali le costatazioni comunitarie sono state effettuate non sono o non sono più soddisfatte, queste costatazioni saranno annullate o non ne sarà prorogata la validità;

considerando che questa decisione sostituisce per i nuovi Stati membri la prima decisione del Consiglio del 20 luglio 1972 relativa all'equivalenza dell'ispezione in campo delle colture produttrici di sementi effettuata nei paesi terzi (6) -

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si costata che le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi della categoria "sementi certificate" effettuate negli Stati membri e dai servizi figuranti nell'allegato e per le specie ivi elencate rispondono ai requisiti prescritti nell'allegato I delle direttive del Consiglio, del 14 giugno 1966, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere e delle sementi di cereali, e della direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose o da fibra, purché siano osservate le condizioni particolari previste in allegato.

Articolo 2

La presente decisione si applica del 1° gennaio 1973 fino alla data in cui i nuovi Stati membri debbono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo primo.

(6) GU n. L 186 del 16.3.1972, pag. 22

Articolo 3

La decisione del Consiglio del 20 luglio 1972 relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture produttrici di sementi ,effettuate nei paesi terzi cessa di produrre i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 1973 se si applica al Regno di Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Paese	Servizio	Specie	Condizioni particolari
2	3	4	5
Danimarca	Landbrugsministeriets Certifikatudvalg for Korn og Frø	-Barbabietole -Specie di graminacee e leguminose soggette a norme nazionali di controllo varietale -Navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero -Cereali, eccetto la scagliola, il granturco e il riso -Piante oleaginose e da fibra (ravizzone, colza, senapi)	1,3,5,6 1,3,4,5 2,3,4,5 1,3,4,5 2,3,4,5
Irlanda	Department of Agriculture and Fisheries	-Specie di graminacee e leguminose soggette a norme nazionali di controllo varietale -Cereali, eccetto la scagliola, il granturco e il riso	1,3,4,5 1,3,4,5
Regno Unito	National Institute of Agricultural Botany, Cambridge -National Institute of Agricultural Botany, Cambridge -Department of Agriculture for Scotland -Ministry of Agriculture for Northern Ireland National Institute of Agricultural Botany, Cambridge	Barbabietole -Specie di graminacee e leguminose soggette a norme nazionali di controllo varietale -Cereali, eccetto la scagliola, il granturco e il riso -Navone, cavolo da foraggio -Piante oleaginose e da fibra (ravizzone, colza, girasole, papavero, senape, soia)	1,3,5,6 1,3,4,5 1,3,4,5 2,3,4,5 2,3,4,5

Allegato

Condizioni particolari

1. L'ispezione in campo è effettuata secondo le norme nazionali per l'applicazione del sistema dell'organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCSE) per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale.
2. L'ispezione in campo è effettuata secondo le norme nazionali per il controllo varietale delle sementi.
3. L'ispezione in campo è effettuata da autorità statali o, sotto la responsabilità di queste autorità, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, purché dette persone non traggano un profitto particolare dal risultato di questa ispezione.
4. Le sementi raccolte devono essere contenute in un imballaggio ufficialmente chiuso e munito di un'etichetta ufficiale sulla quale devono figurare almeno le seguenti indicazioni:
 - a) servizio responsabile e paese,
 - b) specie,
 - c) varietà,
 - d) numero di riferimento delle sementi di base e denominazione dello Stato membro che ha effettuato la certificazione di tali sementi,
 - e) numero di riferimento della partita,
 - f) peso netto o lordo dichiarato,
 - g) "sementi non certificate".

Tutte le indicazioni sono redatte almeno in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee.

.../...

5. Un attestato ufficiale deve recare le seguenti indicazioni:

- superficie coltivata,
- quantità delle sementi raccolte,
- la conferma che le colture dalle quali le sementi provengono hanno subito con esito positivo un'ispezione ufficiale in campo.

6. Le sementi raccolte devono essere contenute in un imballaggio ufficialmente chiuso e munito dell'etichetta speciale OCSE per le sementi che non sono ancora certificate definitivamente; questa etichetta reca le seguenti indicazioni supplementari:

- numero di riferimento delle sementi di base,
- denominazione dello Stato membro che ha effettuato la certificazione di queste sementi di base.

Proposta di una prima decisione del Consiglio relativa all'equivalenza
delle sementi prodotte nei nuovi Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (1), modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio del 20 luglio 1972 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (3), modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio del 20 luglio 1972 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (4), modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio del 20 luglio 1972 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

vista la direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (5), modificata dalla direttiva del Consiglio del 20 luglio 1972 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nel Regno di Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito della Gran Bretagna e d' Irlanda del Nord esistono norme concernenti i controlli delle sementi;

considerando che tali norme e la loro applicazione sono state esaminate; che quest' esame ha permesso di constatare che le condizioni a cui le sementi raccolte e

-
- (1) GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66
 - (2) GU n. L 171 del 29.7.1972, pag. 37
 - (3) GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66
 - (4) GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66
 - (5) GU n. L 169 del 10.7.1969, pag. 3

.../...

controllate in tali paesi sono sottoposte, per quanto concerne le loro caratteristiche e le disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l'identità, per i loro contrassegni e il loro controllo, offrono le stesse garanzie delle sementi raccolte e controllate nella Comunità;

considerando che questa decisione sostituisce per i nuovi Stati membri la prima decisione del Consiglio del 20 luglio 1972 (6) relativa all'equivalenza delle sementi prodotte nei paesi terzi -

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si constata che le sementi raccolte nei paesi e controllate ufficialmente dai servizi figuranti nell'allegato e appartenenti alle specie e categorie ivi enumerate sono equivalenti alle sementi delle categorie corrispondenti raccolte nella Comunità e conformi alle disposizioni delle direttive del Consiglio, del 14 giugno 1966, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere e delle sementi di cereali, e della direttiva del Consiglio del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, purché siano osservate le condizioni particolari previste in allegato.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 1973 fino alla data in cui i nuovi Stati membri debbono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo primo.

(6) GU n. L 186 del 16.8.1972, p. 22

Articolo 3

La decisione del Consiglio del 20 luglio 1972 relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture produttrici di sementi, effettuate nei paesi terzi cessa di produrre i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 1973 se si applica al Regno di Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

N.	Paese	Servizio	Specie	Categorie		Condizioni particolari
				del paese interessato	della Comunità	
1	2	3	4	5	6	7
1	Danimarca	Landbrugsministeriets, Certifikatudvalg for Korn og Frø	-Barbabietole -Specie di graminacee e leguminose soggette a norme nazionali di controllo varietale -Navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero -Cereali, eccetto la sega scagliola, il granturco e il riso -Pianta oleaginose e da fibra (colza, ravizzone, senapi)	-Basic Seed -Certified Seed -Basic Seed -Certified Seed, 1 ^a generazione -Certified Seed, 2 ^a generazione e generazioni successive -Stamfrø -Brugsfrø -Basic Seed -Certified Seed, 1 ^a generazione -Certified Seed, 2 ^a generazione (eccetto la segala) -Stamfrø -Brugsfrø	-Sementi di base -Sementi certificate -Sementi di base -Sementi certificate di 1 ^a riproduzione -Sementi certificate delle seguenti riproduzioni -Sementi di base -Sementi certificate -Sementi di base -Sementi certificate, sementi certificate di 1 ^a riproduzione -Sementi certificate di 2 ^a riproduzione (eccetto la segala) -Sementi di base -Sementi certificate, sementi certificate di 1 ^a riproduzione	1,3,5,7,8,9, 1,3,5,7,8,9 1,3,4,7,8,9 1,3,4,7,8,9 1,3,4,7,8,9 2,3,6,7,8,9 2,3,6,7,8,9 1,3,4,7,8,9 1,3,4,7,8,9 1,3,4,7,8,9 2,3,6,7,8,9 2,3,6,7,8,9

.../...

N.	Paese	Servizio	Specie	Categorie		Condizioni particolari	
				del paese interessato	della Comunità		
1	2	3	4	5	6	7	
2	Irlanda	Department of Agriculture and Fisheries	-Specie di graminacee e leguminose soggette a norme nazionali di controllo varietale	-Basic Seed	-Sementi di base	1,3,4,7,8,9	
				-Certified Seed, 1 ^a generazione	-Sementi certificate di 1 ^a riproduzione	1,3,4,7,8,9	
				-Certified Seed, 2 ^a generazione e generazioni successive	-Sementi certificate delle seguenti riproduzioni	1,3,4,7,8,9	
			-Cereali, eccetto la scagliola, il granturco e il riso	-Basic Seed	-Sementi di base	1,3,4,7,8,9	
				-Certified Seed, 1 ^a generazione	-Sementi certificate, sementi certificate di 1 ^a riproduzione	1,3,4,7,8,9	
				-Certified Seed, 2 ^a generazione (eccetto la segala)	-Sementi certificate di 2 ^a riproduzione (eccetto la segala)	1,3,4,7,8,9	
3	Regno Unito	National Institute of Agricultural Botany, Cambridge	Barbabietole	-Basic Seed	-Sementi di base	1,3,5,7,8,9	
				-Certified Seed	-Sementi certificate	1,3,5,7,8,9	
		-National Institute of Agricultural Botany, Cambridge	-Specie di graminacee e leguminose soggette a norme nazionali di controllo varietale	-Basic Seed	-Sementi di base	1,3,4,7,8,9	
				-Certified Seed, 1 ^a generazione	-Sementi certificate di 1 ^a riproduzione	1,3,4,7,8,9	
		-Department of Agriculture for Scotland		-Certified Seed, 2 ^a generazione e generazioni successive	-Sementi certificate delle seguenti riproduzioni	1,3,4,7,8,9	
				-Basic Seed	-Sementi di base	1,3,4,7,8,9	
		-Ministry of Agriculture for Northern Ireland	-Cereali, eccetto la scagliola, il granturco e il riso	-Certified Seed, 1 ^a generazione	-Sementi certificate, sementi certificate di 1 ^a riproduzione	1,3,4,7,8,9	
				-Certified Seed, 2 ^a generazione (eccetto la segala)	-Sementi certificate di 2 ^a riproduzione (eccetto la segala)	1,3,4,7,8,9	

.../...

Allegato

N.	Paese	Servizio	Specie	Categorie		Condizioni particolari
				del paese interessato	della Comunità	
1	2	3	4	5	6	7
3		National Institute of Agricultural Botany, Cambridge	-Navone, cavolo da foraggio -Piante oleaginose e da fibra(ravizzone, colza, girasole, papavero, senapi, soia	-Basic Seed -Certified Seed -Basic Seed -Certified Seed	-Sementi di base -Sementi certificate -Sementi di base -Sementi certificate, sementi certificate di 1 ^a riproduzione	2,3,6,7,8,9 2,3,6,7,8,9 2,3,6,7,8,9 2,3,6,7,8,9

Condizioni particolari

1. Le sementi sono ufficialmente certificate e i loro imballaggi sono ufficialmente chiusi e contrassegnati, secondo il sistema dell'organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCSE) per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale. La qualità delle sementi deve rispondere ai requisiti prescritti dalla regolamentazione comunitaria.
2. Le sementi sono ufficialmente certificate e i loro imballaggi sono ufficialmente chiusi e contrassegnati secondo le disposizioni nazionali. La qualità delle sementi deve rispondere ai requisiti della regolamentazione comunitaria.
3. L'ispezione in campo è effettuata da autorità statali o, sotto la responsabilità di queste autorità, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, purché dette persone non traggano un profitto particolare dal risultato di questa ispezione.
4. Sull'etichetta ufficiale devono figurare le seguenti indicazioni supplementari:

.../...

- a) data della chiusura ufficiale
- b) menzione che le sementi sono conformi alla normativa CEE
- c) in quanto si applichi il punto 4, l'indicazione che le sementi di base e, per le sementi certificate della 2^a riproduzione e delle riproduzioni seguenti, le sementi certificate della generazione precedente o delle generazioni precedenti sono state certificate nella Comunità.

Tali indicazioni possono altresì figurare su un'altra etichetta ufficiale che indichi inoltre la denominazione del servizio e del paese.

5. Sull'etichetta ufficiale devono figurare le seguenti indicazioni supplementari:

- a) data della chiusura ufficiale
- b) in quanto si applichi il punto 4, l'indicazione che le sementi di base sono state certificate nella Comunità.

Tali indicazioni possono altresì figurare su un'altra etichetta ufficiale che indichi inoltre la denominazione del servizio e del paese.

6. Sull'etichetta ufficiale devono figurare almeno le seguenti indicazioni:

- a) servizio di certificazione e paese
- b) menzione che le sementi sono conformi alla normativa CEE
- c) numero di riferimento della partita
- d) specie
- e) varietà
- f) categoria (sementi di base o sementi certificate)
- g) paese di produzione
- h) peso netto o lordo dichiarato
- i) data della chiusura ufficiale
- j) per le sementi certificate della 2^a riproduzione e delle riproduzioni seguenti, il numero delle generazioni dopo le sementi di base
- k) per le varietà ibride la menzione "ibrido".

Il colore dell'etichetta è:

- bianco per le sementi di base
- blu per le sementi certificate e le sementi certificate della prima riproduzione
- rosso per le sementi certificate delle seguenti riproduzioni.

.../...

7. Il trattamento chimico al quale sono state eventualmente sottoposte le sementi deve figurare sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta speciale e sopra o nell'imballaggio.
8. Un attestato ufficiale, inserito all'interno dell'imballaggio, deve precisare almeno il numero di riferimento della partita, la specie e la varietà; inoltre, per quanto concerne le sementi di barbabietole, dev'essere eventualmente indicato se si tratta di sementi monogermi o di sementi di precisione.

Tale attestato non è indispensabile quando le indicazioni minime sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio.
9. Tutte le indicazioni prescritte per le etichette ufficiali, gli attestati ufficiali e gli imballaggi sono redatte almeno in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee.

Proposta di una prima decisione del Consiglio relativa all'equivalenza
dei tuberi-seme di patate prodotti in Danimarca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (1), modificata da ultimo dalla direttiva del 20 luglio 1972 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che delle norme esistono attualmente nel Regno di Danimarca in materia di controllo varietale e qualitativo dei tuberi-seme delle patate; che la Danimarca è autorizzata ad applicare queste norme fino a quando non sarà tenuta, in qualità di nuovo Stato membro, a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate;

considerando che sia la norme sia la loro applicazione sono state esaminate; che quest'esame ha permesso di constatare che le condizioni alle quali i tuberi-seme raccolti e controllati in Danimarca sono sottoposti per ciò che riguarda le loro caratteristiche come pure le misure prese per il loro esame, per assicurarne l'identità, per il loro contrassegno e il loro controllo, offrono le stesse garanzie dei tuberi-seme raccolti e controllati nella Comunità;

(1) GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66

(2) GU n. L 171 del 29.7.1972, pag. 37

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si costata che i tuberi-seme di patate raccolti nel Regno di Danimarca e controllati ufficialmente dai servizi figuranti nell'allegato e appartenenti alle categorie ivi enumerate sono equivalenti ai tuberi-seme di patate delle categorie corrispondenti raccolti nella Comunità e conformi alle disposizioni della direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate, purché siano osservate le condizioni particolari previste in allegato.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 1973 fino alla data alla quale il Regno di Danimarca deve mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Stato membro	Servizio	Categorie		Condizioni particolari
		dello Stato membro	della Comunità	
1	2	3	4	5
Danimarca	Landbrugsministeriets certifikatudvalg for korn og frø	E-kartofler A-kartofler B-kartofler	tuberi-seme di base tuberi-seme certificati	1,2,3,4

Condizioni particolari

1. I tuberi-seme sono ufficialmente certificati e i loro imballaggi sono ufficialmente chiusi e contrassegnati secondo le disposizioni nazionali. I tuberi-seme rispondono ai requisiti prescritti dalla regolamentazione comunitaria e alla norma europea concernente i tuberi-seme di patate raccomandata dal gruppo di lavoro per la normalizzazione delle derrate deperibili della Commissione economica per l'Europa.
2. L'ispezione in campo è effettuata da autorità statali o, sotto la responsabilità di dette autorità, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, purché dette persone non traggano un profitto particolare dal risultato di questa ispezione.
3. Il trattamento chimico al quale i tuberi-seme sono stati eventualmente sottoposti è indicato sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta speciale nonché sopra o nell'imballaggio.
4. Il colore dell'etichetta è:
 - bianco per i tuberi-seme di base,
 - blu per i tuberi-seme certificati.

Tutte le indicazioni sono redatte almeno in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee.

Proposta di una seconda decisione del Consiglio relativa all'equivalenza dell'ispezione in campo delle colture di sementi effettuate nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (1), modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio del 20 luglio 1972 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (3), modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio del 20 luglio 1972 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (4), modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio del 20 luglio 1972 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

vista la direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (5), modificata dalla direttiva del Consiglio del 20 luglio 1972 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

considerando che in Finlandia, Canada, Norvegia, Svezia e in Ungheria esistono norme concernenti i controlli delle sementi; che tali norme prevedono anche un'ispezione ufficiale in campo da effettuare nel corso della produzione delle sementi;

(1) GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66

(2) GU n. L 171 del 29.7.1972, pag. 37

(3) GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2293/66

(4) GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66

(5) GU n. L 169 del 10.7.1969, pag. 3

considerando che tali norme e la loro applicazione sono state esaminate per determinare se e a quali condizioni le ispezioni in campo previste rispondano ai requisiti prescritti nell'allegato I delle direttive summenzionate;

considerando che , qualora risultasse che le condizioni in base alle quali le costatazioni comunitarie sono state effettuate non sono o non sono più soddisfatte, queste costatazioni saranno annullate o non ne sarà prorogata la validità;

considerando che occorre perciò ottenere altre informazioni pratiche sulle sementi prodotte nei suddetti paesi procedendo alla coltura e al controllo di campioni con le prove comparative comunitarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si costata che le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi della categoria "sementi certificate" effettuate nei paesi e dai servizi figuranti nell'allegato e per le specie ivi elencate rispondono ai requisiti prescritti nell'allegato I delle direttive del Consiglio, del 14 giugno 1966, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggiere e delle sementi di cereali, e della direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, purché siano osservate le condizioni particolari previste in allegato.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 1973 al 30 giugno 1976.

.../...

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

N.	Paese	Servizio	Specie	Condizioni particolari
1	2	3	4	5
1	Finlandia	Valtion Siementar-kastuslaitos, Helsinki	Specie di graminacee e leguminose soggette a norme nazionali di controllo varietale	1,3,4,5
2	Canada	Canadian Seed Growers' Association	-Cereali, eccetto la scagliola, il granturco e il riso -Granturco -Navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero - Piante oleaginose e da fibra (colza, ravizzone, girasole, lino oleifero, senapi, soia)	1,3,4,5 2,3,4,5 2,3,4,5 2,3,4,5
3	Norvegia	Statens S��varer��d, Oslo	Specie di graminacee e leguminose soggette a norme nazionali di controllo varietale	1,3,4,5
4	Svezia	Statens centrala Fr��kontrollanstalt	-Barbabietole -Navone, cavolo da foraggio -Piante oleaginose e da fibra (ravizzone, colza, lino, papavero, senape bianca)	1,3,4,5 2,3,4,5 2,3,4,5
5	Ungheria	Orsz��gos Vet��mag-fel��gyel��s��g (Ufficio ungherese incaricato del controllo delle sementi) Budapest	Rafano oleifero	2,3,4,5

.../...

Condizioni particolari

1. L'ispezione in campo è effettuata secondo le norme nazionali per l'applicazione del sistema dell'organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCSE) per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale.
2. L'ispezione in campo è effettuata secondo le norme nazionali per il controllo varietale delle sementi.
3. L'ispezione in campo è effettuata da autorità statali o, sotto la responsabilità di queste autorità, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, purché dette persone non traggano un profitto particolare dal risultato di questa ispezione.
4. Le sementi raccolte devono essere contenute in un imballaggio ufficialmente chiuso e munito di un'etichetta ufficiale sulla quale devono figurare almeno le seguenti indicazioni:
 - a) servizio responsabile e paese,
 - b) specie,
 - c) varietà,
 - d) numero di riferimento delle sementi di base e denominazione dello Stato membro che ha effettuato la certificazione di tali sementi,
 - e) numero di riferimento della partita,
 - f) peso netto o lordo dichiarato,
 - g) "sementi non certificate".

Tutte le indicazioni sono redatte almeno in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee o in inglese.

5. Un attestato ufficiale deve recare le seguenti indicazioni:
 - superficie coltivata,
 - quantità delle sementi raccolte,
 - la conferma che le colture dalle quali le sementi provengono hanno subito con esito positivo un'ispezione ufficiale in campo.
6. Le sementi raccolte devono essere contenute in un imballaggio ufficialmente chiuso e munito dell'etichetta speciale OCSE per le sementi che non sono ancora certificate definitivamente; questa etichetta reca le seguenti indicazioni supplementari:
 - numero di riferimento delle sementi di base,
 - denominazione dello Stato membro che ha effettuato la certificazione di queste sementi di base.

Proposta di una seconda decisione del Consiglio relativa all'equivalenza
delle sementi prodotte nei Paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (1), modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio del 20 luglio 1972 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (3), modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio del 20 luglio 1972 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (4), modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio del 20 luglio 1972 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (5), modificata ulteriormente dalla direttiva del Consiglio del 20 luglio 1972 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che in Finlandia, Canada, Norvegia, Svezia, Sud Africa e in Ungheria/^{esistono}
norme concernenti i controlli delle sementi;

considerando che tali norme e la loro applicazione sono state esaminate; che quest'esame ha permesso di constatare che le condizioni a cui le sementi raccolte e controllate in tali paesi sono sottoposte, per quanto concerne le loro caratteristiche

(1) GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66

(2) GU n. L 171 del 29.7.1972, pag. 37

(3) GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66

(4) GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66

(5) GU n. L 169 del 10.7.1969, pag. 3

e le disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l'identità, per i loro contrassegni e il loro controllo, offrono le stesse garanzie delle sementi raccolte e controllate nella Comunità;

considerando che, qualora risultasse che le condizioni sulle quali si sono basate le constatazioni comunitarie effettuate non sono o non sono più soddisfatte, queste constatazioni saranno annullate o non ne sarà prorogata la validità;

considerando che occorre perciò ottenere altre informazioni pratiche sulle sementi prodotte nei suddetti paesi procedendo alla coltura e al controllo di campioni con le prove comparative comunitarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si constata che le sementi raccolte nei paesi e controllate ufficialmente dai servizi figuranti nell'allegato e appartenenti alle specie e categorie ivi enumerate sono equivalenti alle sementi delle categorie corrispondenti raccolte nella Comunità e conformi alle disposizioni delle direttive del Consiglio, del 14 giugno 1966, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabieteole, delle sementi di piante foraggere e delle sementi di cereali, e della direttiva del Consiglio del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, purché siano osservate le condizioni particolari previste in allegato.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 1973 al 30 giugno 1976.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

N.	Paese	Servizio	Specie	Categorie		Condizioni particolari
				del paese interessato	della Comunità	
1	2	3	4	5	6	7
1	Finlandia	Valtion Siementarkastuslaitos, Helsinki	-Specie di graminacee, soggette a norme nazionali di controllo varietale	-Basic Seed -Certified Seed, 1 ^a generazione -Certified Seed, 2 ^a generazione e generazioni successive	-Sementi di base -Sementi certificate di 1 ^a riproduzione -Sementi certificate delle seguenti riproduzioni	1,3,5,8,9,10 1,3,5,8,9,10 1,3,5,8,9,10
2	Canada	Canadian Seed Growers' Association	-Cereali, eccetto la scagliola, il granturco e il riso -Granturco -Navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero -Piante oleaginose e da fibra (colza, ravizzone, girasole, soia, senapi, lino oleifero)	-Basic Seed -Certified Seed -Certified Seed 2 ^a generazione (eccetto la segala) -Semences de fondation -Semences certifiées -Semences de fondation -Semences certifiées ou semences enregistrées (varietà straniere) -Semences de fondation -Semences certifiées ou semences enregistrées (varietà straniere)	-Sementi di base -Sementi certificate, sementi certificate di 1 ^a riproduzione -Sementi certificate di 2 ^a riproduzione (eccetto la segala) -Sementi di base -Sementi certificate -Sementi di base -Sementi certificate -Sementi di base -Sementi certificate, sementi certificate di 1 ^a riproduzione	1,3,5,8,9,10 1,3,5,8,9,10 1,3,5,8,9,10 2,3,7,8,9,10 2,3,7,8,9,10 2,3,7,8,9,10 2,3,7,8,9,10 2,3,7,8,9,10 2,3,7,8,9,10 2,3,7,8,9,10

Anlage

N.	Paese	Servizio	Specie	Categorie		Condizioni particolari
				del paese interessato	della Comunità	
1	2	3	4	5	6	7
3	Norvegia	Statens S��varer��d, Oslo	-Specie di graminacee e leguminose soggette a norme nazionali di controllo varietale	-Basic Seed -Certified Seed, 1 ^a generazione -Certified Seed, 2 ^a generazione e generazioni successive	-Sementi di base -Sementi certificate di 1 ^a riproduzione -Sementi certificate delle seguenti riproduzioni	1,3,5,8,9,10 1,3,5,8,9,10 1,3,5,8,9,10
4	Svezia	Statens Centrala Fr��kontrollanstalt, Solna	-Barbabietole -Navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero -Pianta oleaginose e da fibra (colza, ravizzone, senape bianca, canapa, lino)	-Basic Seed -Certified Seed -Classer B -Classer C -Classer B -Classer C	-Sementi di base -Sementi certificate -Sementi di base -Sementi certificate -Sementi di base -Sementi certificate, sementi certificate di 1 ^a riproduzione	1,3,6,8,9,10 1,3,6,8,9,10 2,3,7,8,9,10 2,3,7,8,9,10 2,3,7,8,9,10 2,3,7,8,9,10
5	Sud Africa	Department of Agricultural Technical Services, Division of Seed Control	-Lupino bianco, blu e giallo, ricco in alcaloidi	Commercial Seed	Sementi commerciali	8,10,11,12,13
6	Ungheria	Orsz��gos Vet��magfel��gyel��s��g (Ufficio ungherese incaricato del controllo delle sementi), Budapest	-Rafano oleifero	-Elit -Certificalt Vert��mag	-Sementi di base -Sementi certificate	2,3,7,8,9,10 2,3,7,8,9,10

.../...

Condizioni particolari

1. Le sementi sono ufficialmente certificate e i loro imballaggi sono ufficialmente chiusi e contrassegnati, secondo il sistema dell'organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCSE) per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale. La qualità delle sementi deve rispondere ai requisiti prescritti dalla regolamentazione comunitaria.
2. Le sementi sono ufficialmente certificate e i loro imballaggi sono ufficialmente chiusi e contrassegnati secondo le disposizioni nazionali. La qualità delle sementi deve rispondere ai requisiti della regolamentazione comunitaria.
3. L'ispezione in campo è effettuata da autorità statali o, sotto la responsabilità di queste autorità, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, purché dette persone non traggano un profitto particolare dal risultato di questa ispezione.
4. Le sementi di base e, per le sementi certificate della 2^a riproduzione e delle riproduzioni successive, le sementi certificate della generazione precedente o delle generazioni precedenti sono state certificate ufficialmente nella Comunità.
5. Sull'etichetta ufficiale devono figurare le seguenti indicazioni supplementari:
 - a) data della chiusura ufficiale
 - b) menzione che le sementi sono conformi alla normativa CEE
 - c) in quanto si applichi il punto 4, l'indicazione che le sementi di base e, per le sementi certificate della 2^a riproduzione e delle riproduzioni seguenti, le sementi certificate della generazione precedente o delle generazioni precedenti sono state certificate nella Comunità.

Tali indicazioni possono altresì figurare su un'altra etichetta ufficiale che indichi inoltre la denominazione del servizio e del paese.

.../...

6. Sull'etichetta ufficiale devono figurare le seguenti indicazioni supplementari:
- a) data della chiusura ufficiale
 - b) in quanto si applichi il punto 4, l'indicazione che le sementi di base sono state certificate nella Comunità.

Tali indicazioni possono altresì figurare su un'altra etichetta ufficiale che indichi inoltre la denominazione del servizio e del paese.

7. Sull'etichetta ufficiale devono figurare almeno le seguenti indicazioni:
- a) servizio di certificazione e paese
 - b) menzione che le sementi sono conformi alla normativa CEE
 - c) numero di riferimento della partita
 - d) specie
 - e) varietà o per gli ibridi: linea "inbred".
 - f) categoria (sementi di base o sementi certificate)
 - g) paese di produzione
 - h) peso netto o lordo dichiarato
 - i) data della chiusura ufficiale
 - j) per le sementi certificate della 2a riproduzione e delle riproduzioni seguenti, il numero delle generazioni dopo le sementi di base
 - k) per le varietà ibride
 - la menzione "ibrido"
 - per le sementi della categoria "sementi certificate" l'attestazione che la semente di base ha subito un esame ufficiale, in quanto non sia stata certificata nella Comunità.
- Il colore dell'etichetta è:
- bianco per le sementi di base
 - blu per le sementi certificate e le sementi certificate della prima riproduzione
 - rosso per le sementi certificate delle seguenti riproduzioni.

8. Il trattamento chimico al quale sono state eventualmente sottoposte le sementi deve figurare sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta speciale e sopra o nell'imballaggio.

.../...

9. Un attestato ufficiale, inserito all'interno dell'imballaggio, deve precisare almeno il numero di riferimento della partita, la specie e la varietà; inoltre, per quanto concerne le sementi di barbabietole, dev'essere eventualmente indicato se si tratta di sementi monogermi o di sementi di precisione.

Tale attestato non è indispensabile quando le indicazioni minime sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio.

10. Tutte le indicazioni prescritte per le etichette ufficiali, gli attestati ufficiali e gli imballaggi sono redatte almeno in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee.

11. Le sementi sono ufficialmente controllate e gli imballaggi chiusi e sigillati ufficialmente secondo le norme nazionali. La qualità delle sementi è conforme alle esigenze delle norme comunitarie.

12. Sull'etichetta ufficiale devono figurare almeno le seguenti indicazioni:

- a) Servizio di controllo e paese;
- b) le parole "Sementi commerciali (non certificate per la varietà)";
- c) menzione che le sementi sono conformi alle regole e norme CEE;
- d) numero di riferimento della partita;
- e) specie e la menzione che si tratta di lupini ricchi in alcaloidi;
- f) regione di produzione,
- g) peso netto o lordo dichiarato;
- h) data della chiusura ufficiale.

L'etichetta è di color bruno.

13. Un attestato ufficiale inserito all'interno dell'imballaggio, deve precisare almeno le indicazioni previste al punto 12 lit. b), d) e e).

Questo attestato non è necessario quando le indicazioni indispensabili sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio.